

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 7 DEL 12-06-2020

Reg. Generale n. 40

<p>Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA PER ASSEGNAZIONE BUONI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020)</p>
--

IL RESPONSABILE AREA SOCIALE

PREMESSO che, in data 30 marzo 2020 (pubblicazione in data 30 marzo 2020; G.U. n. 85), è stata emanata l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 (*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*).

DATO ATTO che tale Ordinanza, all'articolo 2 (*Riparto risorse per solidarietà alimentare*), stabilisce quanto segue:

"1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza individuati secondo i seguenti criteri: a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c); b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all'allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

2. Le risorse spettanti ai comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette Autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio.

3. I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

5. I Comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

6. *L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico*".

RILEVATO che l'indicata Ordinanza di Protezione civile prevede una misura "extra ordinem" straordinaria e urgente destinata al sostegno dei "nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19", e per quelli "in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

VERIFICATO che al Comune di Campagnola Cremasca, come risulta dall'allegato all'Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, vengono assegnati euro 3.583,86.

DATO ATTO che, a fronte delle precedenti selezioni per le assegnazioni, è residua la somma di euro 183,86.

VISTO l'art. 107 e la II parte, titolo III del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il D.Lgs n. 267/2000.

VISTO il Dpr n. 445/2000.

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 30 marzo 2020.

DETERMINA

1. Di prendere atto che, a fronte delle assegnazioni precedentemente disposte, residua euro 183,86.
2. Di indire, conseguentemente, una nuova procedura per l'attribuzione della predetta quota residua, prevedendo il seguente criterio, in aggiunta a quelle precedenti: *"Nessun componente del nucleo familiare deve aver fruito di forme di sostegno pubblico, compresi i Buoni di Solidarietà Alimentare. Conseguentemente, l'assegnazione anche di un solo Buono di Solidarietà Alimentare costituisce causa di esclusione."*
3. Di approvare: - il nuovo Avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'emergenza sanitaria (allegato "a"); - lo schema di domanda per l'accesso al beneficio del buono pasto alimentare (allegato "b").
4. Di disporre che:
 - L'Avviso pubblico, unitamente allo schema di domanda, saranno pubblicati all'Albo Pretorio, nella sezione trasparenza del Comune, oltre ad altre forme di pubblicità.
 - L'Ufficio Finanziario procederà a tutti gli adempimenti ed atti finanziario-contabili, connessi e conseguenti alla presente determinazione.
8. Di dare atto che troverà ancora applicazione la convenzione con la Fondazione Caritas "Don A. Madeo" onlus di Crema. Conseguentemente:
 - Il **Comune** si occuperà di individuare i beneficiari delle misure di solidarietà, attraverso la redazione e pubblicazione di un avviso ed esame delle domande.
 - La **Fondazione** - riceverà dal Comune l'intero contributo; - emetterà i buoni; - consegnerà i buoni ai soggetti selezionati dal Comune; - individuerà gli esercizi commerciali; - pagherà tutti gli esercizi commerciali; - presenterà specifico e dettagliato resoconto al Comune.

9. Di dare, infine, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n°241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n°62/2013 (*"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"*).

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Massimiliano Alesio

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 12-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to Graziella Martino

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 16-06-2020 per 15 giorni
consecutivi.
Lì 16-06-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Massimiliano Alesio